



**COMUNE DI MOLOCHIO**  
Città Metropolitana di Reggio Calabria

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 10/05/2023

# SOMMARIO

- Art.1. Ente gestore del servizio idrico integrato e norme per la fornitura
- Art.2. Tipo di fornitura
- Art.3. Categoria per uso domestico
- Art.4. Categoria per uso commerciale
- Art.5. Categoria per uso industriale
- Art.6. Categoria per uso potabile agricolo
- Art.7. Categoria per uso zootecnico
- Art.8. Categoria particolare per uso domestico su Monte Trepitò
- Art.9. Categoria per uso provvisorio e/o di cantiere
- Art.10. Durata dei contratti di fornitura
- Art.11. Diritto alla fornitura
- Art.12. Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture
- Art.13. Norme per la fornitura
- Art.14. Domanda di fornitura
- Art.15. Perfezionamento del contratto
- Art.16. Deposito cauzionale (Per Contratti già in essere)
- Art.17. Lavori di allaccio
- Art.18. Installazione delle condutture
- Art.19. Modifiche degli impianti
- Art.20. Contatori
- Art.21. Posizione e custodia dei contatori
- Art.22. Tipologia dei contatori
- Art.23. Verbale di installazione o sostituzione del contatore
- Art.24. Garanzia della fornitura idrica
- Art.25. Recesso del contratto
- Art.26. Voltura di utenza
- Art.27. Subentro di utenza
- Art.28. Decesso dell'utente
- Art.29. Impianto per uso pubblico
- Art.30. Prelievi abusivi da impianti pubblici
- Art.31. Uso dell'acqua
- Art.32. Forniture ad uso promiscuo
- Art.33. Trasformazione d'uso

Art.34. Misure e pagamento dell'acqua  
Art.35. Letture dei contatori  
Art.36. Tariffe  
Art.37. Pagamento del canone  
Art.38. Utenti morosi  
Art.39. Sospensione della somministrazione  
Art.40. Clausola risolutiva espressa  
Art.41. Risoluzione di diritto delle concessioni  
Art.42. Distacco  
Art.43. Proprietà delle condotte  
Art.44. Manutenzione delle condotte  
Art.45. Manomissioni dei contatori  
Art.46. Irregolare funzionamento del contatore  
Art.47. Verifica dei contatori a richiesta dell'utente  
Art.48. Guasti e danni ai contatori  
Art.49. Rimozione e sostituzione del contatore  
Art.50. Responsabilità per allagamenti, rotture e danneggiamenti di condutture e apparecchi costituenti l'impianto  
Art.51. Interventi del Comune per ragioni dell'utenza  
Art.52. Perdite, danni, responsabilità  
Art.53. Interruzioni del servizio  
Art.54. Impianti di pompaggio  
Art.55. Serbatoi  
Art.56. Vigilanza  
Art.57. Infrazioni  
Art.58. Variazioni del regolamento e delle condizioni di fornitura  
Art.59. Tasse e imposte  
Art.60. Applicabilità del diritto comune  
Art.61. Obbligatorietà  
Art.62. Norme transitorie

## **PREMESSA**

Il presente regolamento disciplina il servizio idrico integrato, stabilisce i criteri e le norme tecniche da rispettare per le concessioni, gli allacci e gli interventi alla rete idrica e fognante nell'intero territorio comunale.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce in toto tutti i regolamenti in essere, precedentemente adottati dall'Ente, che disciplinano la materia.

### **ART. 1**

#### **ENTE GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E NORME PER LA FORNITURA**

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile e della rete fognante nel territorio comunale è gestito dal Comune, direttamente con proprio personale.

L'acqua derivata dall'acquedotto è destinata ad uso potabile e per l'igiene domestica, per utenze all'interno del territorio comunale.

La fornitura dell'acqua è effettuata a deflusso libero misurato dal contatore.

Per l'esercizio del servizio idrico integrato l'Amministrazione Comunale si avvale di personale proprio, il quale agisce sotto la direzione:

1. del Responsabile del Settore Tecnico - per la fase contrattuale e per servizi tecnologici;
2. del Responsabile del Settore Finanziario - per la fase della riscossione.

Spetta al Settore Tecnico, per il tramite del Servizio Manutenitivo, la regolare tenuta della rete, le riparazioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'installazione di nuovi impianti, allacci, distacchi, lettura dell'acqua consumata dagli utenti, controlli dell'acqua, ed ogni verifica occorrente.

Spetta al Responsabile del Settore Finanziario, per il tramite del Servizio Tributi, la gestione del servizio acqua potabile per quanto riguarda la parte amministrativa, organizzativa e sanzionatoria, con l'ausilio del Servizio Manutenitivo e del Servizio vigilanza.

È fatto salvo, per il Responsabile del Settore Finanziario, il potere d'intervento anche sostitutivo in caso di inerzia, ritardi, inadempimenti del Settore Tecnico; ciò per tutelare la situazione finanziaria dell'ente, perseguire i risparmi per lo stesso Ente ma anche per i cittadini e garantire la regolare fornitura dell'acqua.

### **ART. 2**

#### **TIPO DI FORNITURA**

Le forniture vengono regolate dalle norme del presente regolamento e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti.

Le forniture dell'acqua potabile vengono fissate secondo le seguenti categorie di utenze:

1. Categoria per uso domestico;
2. Categoria per uso commerciale;
3. Categoria per uso industriale;
4. Categorie per uso potabile agricolo;
5. Categorie per uso zootecnico;
6. Categorie particolari per uso domestico su Monte Trepitò;
7. Categoria per uso provvisorio e/o di cantiere.

Per qualsiasi tipologia di fornitura non potranno essere utilizzate le acque di rifiuto, al fine di evitare eventuali problemi di contaminazione alimentare. Le acque reflue dovranno essere immesse in fognatura, laddove presente, per il successivo trattamento all'impianto di depurazione; in assenza di fognatura gli smaltimenti dovranno avvenire in base alla norma applicabile per l'uso considerato.

Soltanto le acque depurate potranno essere utilizzate per gli usi consentiti dalla normativa vigente.

### **ART. 3**

#### **CATEGORIA PER USO DOMESTICO**

Sono considerate categorie ad uso domestico tutte le utenze relative alle unità immobiliari di civile abitazione poste nel centro urbano sia per i residenti sia per i non residenti nel Comune di Molochio.

L'utilizzo dell'acqua è consentito per soddisfare i bisogni ordinari di ogni famiglia: per l'alimentazione, per il funzionamento dei servizi igienici e per gli altri impieghi domestici ordinari.

Per tali categorie è fatto divieto assoluto di uso irriguo dell'acqua; è consentito tuttavia innaffiare piante ornamentali e modesti giardini di pertinenza dell'abitazione.

### **ART. 4**

#### **CATEGORIA PER USO COMMERCIALE**

Sono considerate categorie per uso commerciale tutte le utenze relative alle attività commerciali degli esercizi pubblici, alle attività artigianali ed alle attività del settore terziario (casa di riposo, caserma, esercizi ricettivi, studi professionali, pubblici esercizi, magazzini).

Per tale categoria è fatto divieto assoluto di uso irriguo dell'acqua.

### **ART. 5**

#### **CATEGORIA PER USO INDUSTRIALE**

Sono considerate categorie per uso industriali le utenze relative alle attività produttive (frantoi, fabbriche e similari), che abbiano ad oggetto la trasformazione delle materie prime, nelle quali l'acqua viene utilizzata per processi di lavorazione industriale.

Poiché i titolari dei frantoi oleari sono tenuti a provvedere autonomamente allo smaltimento delle acque di vegetazione, per tale categoria non si applicano le tariffe per Fognatura e Depurazione in quanto utilizzate marginalmente solo per i servizi igienici.

Per tale categoria è fatto divieto assoluto di uso irriguo dell'acqua.

### **ART. 6**

#### **CATEGORIA PER USO POTABILE AGRICOLO**

Sono considerate categorie per uso potabile agricolo le utenze relative ad:

1. immobili, regolarmente censiti, insistenti sulle proprietà agricole con destinazione abitativa;
2. case sparse, regolarmente censite, al di fuori del centro urbano;
3. modesti fabbricati consentiti dalle norme urbanistiche e non suscettibili di accatastamento.

Si precisa che non possono essere concesse utenze in zona agricola senza la presenza di alcun immobile;

La concessione per tale categoria potrà essere rilasciata nelle aree a ridosso del perimetro urbano in corrispondenza dei manufatti realizzati come punti di presa con alloggiamento di contatori idrici, ai quali sono collegate le attuali utenze agricole, come riportato graficamente nell'allegata tavola "A", con possibilità di poter concedere allacci in altre aree limitrofe qualora l'Ente ritenga di realizzare nuovi manufatti.

In tale categoria, fermo restando l'assoluto divieto di uso irriguo, l'acqua potabile può essere utilizzata esclusivamente per le attività collegate a quelle agricole e la concessione è subordinata ad un consumo annuo non superiore a 200 metri cubi oltre i quali la stessa perderà di efficacia e, non appena verificato, l'ente procederà alla immediata revoca della concessione ed alla contestuale rescissione unilaterale del contratto con incameramento della relativa cauzione eventualmente versata.

Al titolare della concessione e per lo stesso immobile sarà vietata una nuova concessione per i successivi cinque anni.

L'Amministrazione Comunale stabilisce il punto di allaccio dell'acqua, ove dovrà essere ubicato il relativo contatore, in apposito alloggio costruito in muratura, dotato di portello in ferro, e la relativa chiave sarà custodita dal Comune; la realizzazione della condotta di allaccio è a carico dell'utente, che ne è responsabile, ai fini del perfetto funzionamento e della manutenzione e nei confronti di terzi.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza in caso di carenze idriche il Comune, a giudizio insindacabile, avrà la facoltà di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua per uso agricolo.

In ogni caso la temporanea interruzione dell'acqua non potrà dare luogo ad eventuali risarcimenti e non

dispensa l'utente dal pagamento del canone del periodo in corso.

#### **ART. 7**

##### **CATEGORIA PER USO ZOOTECNICO**

Sono considerate categorie per uso zootecnico le utenze relative alle attività di allevamenti animali al fine di sfruttamento economico, per le quali la concessione sarà rilasciata esclusivamente agli utenti che risultano regolarmente registrati presso i competenti uffici (partita IVA, Suap, Camera di Commercio, ecc.). La concessione per tale categoria potrà essere rilasciata nelle aree a ridosso del perimetro urbano in corrispondenza dei manufatti realizzati come punti di presa con alloggiamento di contatori idrici, ai quali sono collegate le attuali utenze agricole, come riportato graficamente nell'allegata tavola "A", con possibilità di poter concedere allacci in altre aree limitrofe qualora l'Ente ritenga di realizzare nuovi manufatti.

In tale categoria, fermo restando l'assoluto divieto di uso irriguo, l'acqua potabile può essere utilizzata esclusivamente per le attività collegate a quella zootecnica e la concessione è subordinata ad un consumo annuo non superiore a 200 metri cubi oltre i quali la stessa perderà di efficacia e, non appena verificato, l'ente procederà alla immediata revoca della concessione ed alla contestuale rescissione unilaterale del contratto con incameramento della relativa cauzione eventualmente versata.

Al titolare della concessione e per lo stesso immobile sarà vietata una nuova concessione per i successivi cinque anni.

L'Amministrazione Comunale stabilisce il punto di allaccio dell'acqua, ove dovrà essere ubicato il relativo contatore, in apposito alloggio costruito in muratura, dotato di portello in ferro, e la relativa chiave sarà custodita dal Comune; la realizzazione della condotta di allaccio è a carico dell'utente, che ne è responsabile, ai fini del perfetto funzionamento e della manutenzione e nei confronti di terzi.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza in caso di carenze idriche il Comune, a giudizio insindacabile, avrà la facoltà di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua per uso zootecnico.

In ogni caso la temporanea interruzione dell'acqua non potrà dare luogo ad eventuali risarcimenti e non dispensa l'utente dal pagamento del canone del periodo in corso.

#### **ART. 8**

##### **CATEGORIA PARTICOLARE PER USO DOMESTICO SU MONTE TREPITO'**

Sono considerate categorie particolari per uso domestico le utenze relative alle abitazioni situate sul Monte Trepitò.

Per tale categoria la concessione sarà rilasciata solamente se gli utenti risultano in regola con il condono e siano destinatari della regolare concessione sessantennale.

La domanda di fornitura di allaccio, spostamento, voltura o subentro dovrà essere effettuata come previsto dal successivo art. 14.

Considerato che sul monte Trepitò l'approvvigionamento dell'acqua non raggiunge ancora gli standard per la continuità del normale servizio di fornitura, il Comune non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale interruzione, limitazione di fornitura o per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore, guasti od esigenze tecniche pertanto le utenze che richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

In nessuno di tali casi l'utente avrà comunque diritto ad abbuoni o risarcimento danni: Per tale categoria è fatto divieto assoluto di uso irriguo dell'acqua.

#### **ART. 9**

##### **CATEGORIA PER USO PROVVISORIO E/O DI CANTIERE**

Sono considerate categorie per uso provvisorio e/o di cantiere le utenze provvisorie utilizzate nei cantieri edili o per altri usi provvisori quali quelle destinate ad alimentare impianti non permanenti e quelle per eventi occasionali (es. manifestazioni culturali o sportive).

La somministrazione di acqua per uso cantiere può essere concessa soltanto previa esibizione di un titolo abilitativo, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori.

Il contratto di somministrazione per uso cantiere s'intende risolto di diritto dal gestore alla scadenza del

titolo abilitativo di cui sopra.

Il proprietario o i proprietari dei relativi immobili hanno l'onere di richiedere l'utenza definitiva e provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto secondo quanto previsto nel presente Regolamento.

In caso di concessione di acqua per la costruzione e/o il completamento di un nuovo fabbricato, la concessione, fino alla data di comunicazione di fine lavori e alla verifica dell'abitabilità dell'immobile potrà avvenire solo per uso cantiere.

Per le altre attività provvisorie l'utilizzo dell'acqua sarà concesso per un periodo di tempo limitato che dovrà essere valutato di volta in volta dall'ufficio Tecnico e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi prorogabili dietro motivata istanza da parte dell'utente.

Trascorso il periodo contrattuale senza che l'Utente abbia inoltrato istanza di proroga, il Comune, provvederà automaticamente alla chiusura della fornitura.

Per tutte le concessioni provvisorie, è riservata al Comune la facoltà di proporre altre condizioni a garanzia caso per caso.

Per tale categoria è fatto divieto assoluto di uso irriguo dell'acqua.

#### **ART. 10**

##### **DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA**

I contratti di fornitura, ad eccezione di quelli di cui all'art. 9 del presente Regolamento, sono a tempo indeterminato salvo disdetta o decesso del titolare dell'utenza.

#### **ART. 11**

##### **DIRITTO ALLA FORNITURA**

Nelle strade già canalizzate il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua erogabile dalla condotta e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto, nei limiti di cui alla Legge n. 47/85 e successive modificazioni, alla concessione d'acqua per i tipi di fornitura di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento, ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento dei diritti fissi stabiliti dalle tariffe vigenti e delle spese di bollo.

Nei casi di ampliamento e potenziamento della rete idrica mediante la fornitura e posa in opera di ulteriori pezzi speciali, i relativi lavori restano a carico del Comune.

#### **ART. 12**

##### **DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLE FORNITURE**

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico (art. 3), da quello commerciale (art. 4) e da quello industriale (art. 5), è in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare insindacabilmente.

La fornitura dell'acqua non può essere concessa nei fabbricati costruiti in assenza o in difformità dell'autorizzazione comunale.

Le forniture, inoltre, non possono essere rilasciate se gli stabili o i locali per i quale viene richiesta la fornitura dell'acqua non siano pronti per le loro utilizzazioni e non abbiano destinazione compatibile con l'uso al quale l'acqua è destinata.

#### **ART. 13**

##### **NORME PER LA FORNITURA**

Le forniture d'acqua sono effettuate ai proprietari, agli usufruttuari, agli affittuari ed ai comodatari. Ogni appartamento o unità immobiliare deve essere dotato di un singolo contatore, posto in luogo liberamente accessibile ed a piano terra; soltanto in particolari casi, a giudizio insindacabile del Comune può farsi luogo, per ragioni tecniche, ad una unica utenza.

In ogni caso ciascun utente dovrà stipulare un contratto di fornitura ed effettuare il pagamento dei relativi oneri al fine di emettere una bolletta dei consumi per ogni singola unità immobiliare; Quando la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengano ai richiedenti,

deve essere esibita l'autorizzazione di tutti i condomini alla posa del contatore ed alla eventuale costruzione dell'impianto.

Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata procede direttamente alle azioni necessarie.

Per immobili distanti dalla sede stradale i contatori dovranno essere collocati al muro esterno di recinzione della proprietà o in ogni caso in un punto più vicino alla sede stradale e di facile accesso.

#### **ART. 14 DOMANDA DI FORNITURA**

La domanda di fornitura d'acqua o di nuovo allaccio o spostamento deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, reperibili presso l'Ufficio Tecnico, e devono essere firmate dal richiedente o dal suo legale rappresentante e consegnate agli addetti del Comune, che provvederanno ad eseguire un sopralluogo, verbalizzando sugli stessi moduli di cui sopra la modalità di esecuzione dei lavori.

A seguito di tale operazione l'Ufficio Tecnico provvederà alla stipulazione del contratto per la fornitura dell'acqua, previo pagamento di quanto indicato nel presente Regolamento.

Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia:

1. complete generalità del richiedente della somministrazione, compreso il codice fiscale, ed il titolo che abilita la richiesta, specificando se trattasi di persona fisica o giuridica;
2. l'uso al quale la somministrazione è destinata;
3. l'ubicazione toponomastica dell'immobile o del punto di fornitura;
4. estremi catastali identificativi dell'immobile o del punto di fornitura, specificando se trattasi di immobile urbano o di immobile regolarmente censito al catasto posto su terreno agricolo, ovvero di modesto fabbricato consentito dalle norme urbanistiche e non suscettibile di accatastamento.

La domanda, munita di una marca da bollo, dovrà essere corredata, inoltre, da:

1. consenso scritto rilasciato dal proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente, alla esecuzione delle opere necessarie alla installazione degli impianti ed all'utilizzo della somministrazione, oltre all'assunzione di responsabilità in solido con il richiedente su danni e/o inefficienze dovuti alla cattiva conduzione dell'immobile;
2. dichiarazione resa nelle forme previste dall'art 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) indicante, in materia di permesso di costruire per l'immobile oggetto della fornitura, quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;
3. ricevuta del versamento dei costi di allaccio (solo in caso di nuovo allaccio privo di punto di presa e contatore);
4. marca da bollo da apporre sul contratto;

Qualora, per concedere l'acqua al richiedente, le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di terzi, dovrà essere presentata dal richiedente stesso, la convenzione con il proprietario dei terreni soccombenti per la costituzione della servitù di acquedotto.

L'Amministrazione potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi dei precedenti commi.

#### **ART. 15 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, voltura o subentro, il richiedente, oltre al versamento dell'importo dei diritti stabiliti dal presente regolamento e dell'imposta di bollo, dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna l'Amministrazione alla fornitura.

In ogni caso, la somministrazione è subordinata all'ottenimento e conservazione, a cura e spese del richiedente anche attraverso l'Amministrazione, dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti.



La somministrazione è altresì subordinata al rilascio, anche attraverso procedimenti interni dell'Amministrazione, di un nulla osta preventivo dell'Ufficio Tecnico Comunale attestante la rispondenza dei requisiti tecnici dell'eventuale nuovo tronco di derivazione ai requisiti previsti dal presente regolamento.

**ART. 16**  
**DEPOSITO CAUZIONALE**  
**(Per Contratti già in essere)**

Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per i quali era previsto il deposito cauzionale, l'importo versato verrà restituito o conguagliato con eventuali residui di fatturazione a seguito della cessazione del contratto di fornitura.

**ART 17**  
**LAVORI DI ALLACCIO**

Ciascun punto di presa dall'acquedotto comunale deve prevedere l'esecuzione, presso l'immobile interessato, da parte dell'utente, di apposito armadietto o cassetta ove alloggiare il contatore idrico e idonea tubazione di allaccio alla rete esterna. L'obbligo, tassativo per le nuove costruzioni, va osservato, ed è propedeutico, in caso di richiesta di intervento presentata all'Ufficio Tecnico, per problematiche di approvvigionamento idrico.

Ciascun punto di immissione in fogna comunale deve prevedere l'esecuzione, presso l'immobile interessato, da parte dell'utente, di apposito pozzetto di ispezione posto a limite tra la proprietà pubblica e quella privata, con idonea tubazione di allaccio alla rete esterna. L'obbligo, tassativo per le nuove costruzioni, va osservato, ed è propedeutico, in caso di richiesta di intervento presentata all'Ufficio Tecnico, per problematiche di smaltimento delle acque reflue.

L'onere per l'esecuzione dei lavori del tratto di allaccio compreso tra la presa stradale comunale (munita o meno di pezzo gallo) e il contatore e la relativa manutenzione sono a carico esclusivo del Comune, mentre l'onere per l'esecuzione dei lavori, le eventuali perdite e i danni provocati, dal contatore alla rete interna di approvvigionamento, sono a carico dell'utente.

L'onere per l'esecuzione dei lavori del tratto di allaccio compreso tra la fogna comunale (munita o meno di pozzetto di ispezione/diramazione) e il pozzetto privato e la relativa manutenzione sono a carico esclusivo del Comune, mentre l'onere per l'esecuzione dei lavori, le eventuali perdite e i danni provocati, dal pozzetto privato alla rete interna di scarico, sono a carico dell'utente.

Dopo il perfezionamento del contratto l'utente è autorizzato ad iniziare i lavori per la messa in opera dell'allaccio entro il termine indicato dai dipendenti comunali nel verbale di sopralluogo effettuato, pena la revoca del contratto.

Al termine dei lavori di allaccio e dopo accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico circa l'attuazione delle prescrizioni impartite, verrà compilato un certificato di regolare esecuzione. L'inottemperanza alle disposizioni impartite darà adito all'Amministrazione Comunale di rescindere immediatamente il contratto e provvedere d'ufficio al distacco dell'utenza. L'Amministrazione darà avvio alla fornitura idrica, dalla data dell'installazione del misuratore, ovvero dalla data della lettura conseguente la variazione contrattuale.

**ART. 18**  
**INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE**

Le tubazioni della distribuzione privata che cadono all'esterno degli stabili entro i cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a cm. 50 dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad esse superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da tubo

guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito e protetto dalla corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalla estremità dell'attraversamento; Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione. Ove presenti reti fognarie comunali separate di acque bianche e reflue, gli scarichi privati dovranno essere canalizzati separatamente.

Eventuali allacci fognari a quote servite da impianti di sollevamento dovranno comprendere idonee valvole di non ritorno.

#### **ART. 19**

##### **MODIFICHE DEGLI IMPIANTI**

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso d'inadempienza il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

#### **ART. 20**

##### **CONTATORI**

Ogni utente, qualora non già presente nel caso di subentro o voltura, dovrà essere dotato di un contatore omologato.

Il contatore è fornito gratuitamente dall'Ente; all'atto della sua messa in funzione verrà apposto un sigillo di piombo e l'utente sarà responsabile della integrale conservazione di esso.

#### **ART. 21**

##### **POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI**

I contatori sono collocati nel luogo più idoneo, stabilito dal Comune, e di facile accesso agli addetti, di norma l'installazione dei contatori viene fatta nell'atrio di entrata degli stabili od in altro locale a pianterreno o scantinato, in immediata adiacenza al muro perimetrale attraversato dalla condotta di alimentazione dell'edificio, o in apposita nicchia al limite e nell'ambito della proprietà privata.

Le dimensioni della nicchia sono fissate dal Comune.

La distanza tra i contatori dovrà essere tale da permettere la totale apertura del coperchio; a monte del contatore dovrà essere installato a spese dell'utente un rubinetto di arresto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ufficio tecnico potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

#### **ART. 22**

##### **TIPOLOGIA DEI CONTATORI**

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della concessione.

Il Comune ha la facoltà di sostituire il contatore quando lo ritenga opportuno, senza l'obbligo di giustificazioni, rilevando la lettura in contraddittorio con l'utente.

Per fatto attribuibile all'utente il Comune addebita al medesimo le spese relative.

Gli utenti sono consegnatari dello strumento di misura e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad esso arrecato anche da terzi o da ignoti.

#### **ART. 23**

##### **VERBALE DI INSTALLAZIONE O SOSTITUZIONE DEL CONTATORE**

Per le nuove installazioni e per qualsiasi intervento sul contatore viene redatto un verbale su un modulo a stampa predisposto dal Comune, nel quale sono menzionati tutti i dati relativi all'utente ed al contatore

stesso.

Nel caso di sostituzione, nel modulo verranno indicati anche i consumi registrati.

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti.

#### **ART. 24**

##### **GARANZIA DELLA FORNITURA IDRICA**

La fornitura e la potabilità dell'acqua sono garantite alla bocca d'uscita del punto di allaccio (pezzo gallo), salvo clausole diverse inserite nel contratto.

Il Comune ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

Il Comune può autorizzare l'installazione di più contatori dopo il punto di allaccio (pezzo gallo), dotato di contatore generale o di saracinesca di derivazione, purché regolarizzati dal contratto di utenza.

In quest'ultimo caso le garanzie di cui al primo comma sono limitate al contatore generale o, in sua mancanza, alla saracinesca di derivazione.

#### **ART. 25**

##### **RECESSO DAL CONTRATTO**

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato o da quello di somministrazione provvisoria prima della sua scadenza, devono darne comunicazione scritta alla Amministrazione mediante lettera inviata a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o attraverso consegna diretta presso gli sportelli della stessa che attesterà il ricevimento, pena il proseguimento dell'iscrizione a ruolo.

L'Amministrazione entro i trenta giorni successivi, previo preavviso all'utente, provvederà al rilievo dell'ultimo consumo, alla piombatura del misuratore e alla eventuale restituzione, in assenza di debiti pregressi, del deposito cauzionale se versato.

Il Comune deve essere messo in condizione di operare la disattivazione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Comune; il venire meno della condizione di cui sopra, annulla a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'Utente, che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile d'eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Dopo il recesso l'eventuale richiesta di ripristino della fornitura non potrà essere accettata e l'ex utente dovrà attivare, ex novo, le procedure previste dall'art. 14 del presente Regolamento.

L'ente potrà accertare d'ufficio l'eventuale inutilizzazione della fornitura per trasferimento; in questo caso ne darà comunicazione al titolare del contratto, il quale entro giorni 30 (trenta) dovrà confermare la volontà di proseguire il contratto ovvero recedere.

In caso di richiesta di cessazione ovvero trascorsi i 30 giorni senza che vi sia nessuna comunicazione la fornitura verrà cessata, con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

#### **ART. 26**

##### **VOLTURA DI UTENZA**

La voltura si effettua in caso di passaggio di proprietà, cambio di affittuario ecc. il nuovo utente deve presentarsi presso gli uffici del Comune per la stipulazione di un nuovo contratto di fornitura.

Nel caso in cui "il posto contatore" si trovi in un locale non liberamente accessibile al personale addetto e quando il Comune a suo insindacabile giudizio tecnico, ritenga "il posto contatore" non idoneo alla funzionalità e sicurezza dell'erogazione, lo stesso potrà imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente che dovrà dare la disponibilità di idoneo luogo per installarvi il contatore;

Il Comune darà corso alla richiesta:

1. in presenza di regolare disdetta del precedente utente;
2. in caso di nuova proprietà;
3. dietro presentazione, a richiesta, di copia del contratto d'affitto.

La situazione contabile pregressa rimane a carico del vecchio contribuente.

Al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente comunica al Comune Gestore l'autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare.

Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente uscente, il Gestore provvederà ad effettuare una lettura di verifica, addebitandone i costi a quest'ultimo.

I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo utente, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

La richiesta di Voltura, munita di una marca da bollo, dovrà essere corredata da:

- 1- Contributo per variazione contrattuale;
- 2- N. 1 Marca da bollo da apporre sul nuovo contratto

#### **ART. 27**

##### **SUBENTRO DI UTENZA**

Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto.

L'istituto del subentro è riservato al coniuge, o altro erede o convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso.

Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e pertanto ad esso sarà inviata l'ultima fattura relativa ai consumi registrati fino alla data del subentro.

L'utente subentrante per avere diritto alla somministrazione dovrà provvedere, previa presentazione della richiesta di subentro solo alla sottoscrizione di un contratto sostitutivo in bollo.

In caso di richiesta di subentro da parte del nuovo utente che dimostri, anche mediante autocertificazione, la disponibilità del bene da servire, in assenza della comunicazione dell'originario titolare, l'Amministrazione redige un nuovo contratto in bollo.

Non sono dovuti altri diritti e spese.

La richiesta di Subentro, munita di una marca da bollo, dovrà essere corredata da:

- 1- Contributo per variazione contrattuale;
- 2- N. 1 Marca da bollo da apporre sul nuovo contratto

#### **ART. 28**

##### **DECESSO DELL'UTENTE**

In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso l'Amministrazione di tutte le somme dovute dall'utente deceduto.

Ai fini della prosecuzione del contratto si procederà secondo i seguenti casi:

- a) su esplicita comunicazione, entro un mese, degli eredi si effettuerà il subentro, senza spese, a favore di soggetto avente diritto indicato nella comunicazione, sarà necessaria n. 1 Marca da Bollo da apporre sul nuovo contratto;
- b) in caso di inerzia degli eredi oltre un mese, si darà luogo d'ufficio, senza spese, al subentro da parte di soggetto avente diritto, residente ove è presente l'utenza, addebitando sulla prima fattura utile il costo di n. 1 marca da bollo per la stipula del nuovo contratto;
- c) in assenza di eredi residenti ove è presente l'utenza, si cesserà la fornitura e l'allaccio sarà chiuso e l'eventuale successiva attivazione comporterà la stipula di nuovo contratto ai sensi del precedente art. 14.

#### **ART. 29**

##### **IMPIANTI PER USO PUBBLICO**

Sono considerati impianti per usi pubblici:

1. le fontane e fontanelle pubbliche;

2. le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
3. le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico;
4. le forniture agli edifici comunali.

#### **ART. 30**

##### **PRELIEVI ABUSIVI DA IMPIANTI PUBBLICI**

Il prelievo abusivo dell'acqua è perseguito a norma di legge. E' fatto divieto:

1. di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontanelle cannelle di gomma o di altro materiale equivalente;
2. di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
3. di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.

Non potranno peraltro essere autorizzati utilizzi delle suddette acque di rifiuto mediante derivazione dagli impianti di scarico, al fine di evitare eventuali problemi di contaminazione alimentare.

#### **ART. 31**

##### **USO DELL'ACQUA**

L'utente non può utilizzare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e in particolare non può cederla a terzi.

#### **ART. 32**

##### **FORNITURE AD USO PROMISCUO**

Non sono concesse forniture ad uso promiscuo.

#### **ART. 33**

##### **TRASFORMAZIONE D'USO**

In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto come previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

L'Amministrazione, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere.

Essa provvederà ad addebitare con l'emissione della prima fattura, i consumi riferiti al precedente contratto e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

#### **ART. 34**

##### **MISURE E PAGAMENTO DELL'ACQUA**

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dai contatori.

Per le utenze delle abitazioni situate sul Monte Trepitò, fino a quando non sarà normalizzato il funzionamento dell'acquedotto, l'acqua sarà pagata forfettariamente con importo da determinarsi annualmente dall'Organo competente.

#### **ART. 35**

##### **LETTURA DEI CONTATORI**

Il personale dell'Ufficio Tecnico preposto, al fine di garantire la regolare fatturazione dei ruoli, di concerto con l'ufficio tributi, provvederà nei tempi utili ad effettuare le rilevazioni dei consumi su tutto il territorio Comunale

Le rilevazioni avverranno mediante lettura dei contatori in contraddittorio con l'utente (con controfirma del registro di lettura e consegna di ricevuta per eventuali segnalazioni e contestazioni).

In caso di assenza dell'utente durante il ciclo di rilevazione, il personale preposto lascerà apposta comunicazione di avvenuto passaggio attestante:

- a) l'avvenuta rilevazione del consumo mediante fotolettura, riportando la lettura nella comunicazione stessa;

b) l'impossibilità ad effettuare la rilevazione del consumo, invitando l'utente ad effettuare l'autolettura nei tempi indicati nella comunicazione.

In caso di impossibilità di effettuare la lettura, di mancanza di autolettura e/o di giustificazione si provvederà ad addebitare all'utente l'importo corrispondente ad un consumo presunto in base al consumo dell'anno precedente oppure, nei casi in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza.

Il Comune ha, comunque, la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione e l'utente dovrà consentire il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti.

In caso di ripetuta impossibilità ad effettuare la lettura l'Ente potrà procedere anche alla sospensione dell'erogazione dell'acqua.

In questa evenienza la riapertura del contatore sarà effettuata a lettura eseguita e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento delle spese.

L'Ente si impegna a favorire l'autolettura, mediante istituzione di idonei sistemi.

### **ART. 36 TARIFFE**

L'Amministrazione Comunale provvede annualmente, in sede di approvazione del progetto di bilancio, con apposito atto deliberativo di giunta, a stabilire le tariffe col relativo importo per metro cubo nei diversi usi d'utenze.

Se non deliberate si intendono riconfermate le tariffe previste per l'anno precedente, rimanendo salva ogni diversa facoltà normativamente prevista.

Con lo stesso atto viene stabilita la quota fissa da applicare ad ogni singola utenza.

Le tariffe sono suddivise fra le categorie indicate nel presente regolamento.

Le tariffe annualmente stabilite sono di diritto applicabili all'utente senza che esso possa rifiutarsi o muovere eccezioni o pretese di sorta.

### **ART. 37 PAGAMENTO DEL CANONE**

Il pagamento dei consumi dell'acqua e degli accessori verrà eseguito in forma diretta mediante l'emissione di fattura con l'indicazione dei seguenti dati:

1. lettura iniziale;
2. lettura finale;
3. consumo del periodo con l'applicazione dell'importo dei relativi scaglioni;
4. distintamente verranno evidenziati gli importi relative alle acque reflue ed alla depurazione;
5. applicazione dell'imposta (IVA).

La fatturazione verrà effettuata con le modalità previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Il pagamento della fattura può essere effettuato in forma rateale oppure in unica soluzione.

Trascorsi i termini di pagamento indicati nella fattura, il Comune, nei sei mesi successivi, procede con l'attività di accertamento, ed in caso di riscontro di mancato pagamento farà pervenire all'utente un avviso-sollecito per la risoluzione bonaria della inadempienza.

Decorso infruttuosamente il termine per il pagamento stabilito nell'avviso-sollecito l'utente diventerà moroso con le conseguenze di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.

### **ART. 38 UTENTI MOROSI**

Se l'utente non paga la bolletta entro il termine di scadenza, indicato nella bolletta stessa, il comune ha diritto di recuperare il proprio credito. In questi casi:

- il comune invia all'utente, trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della bolletta, un sollecito bonario di pagamento, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (posta elettronica certificata). Il sollecito deve contenere i riferimenti alla bolletta non pagata, indicare i canali disponibili per comunicare l'avvenuto pagamento o contestare il sollecito, e il termine oltre il quale, se la bolletta risulterà ancora non pagata, il comune avvierà la procedura di costituzione in mora. Il sollecito deve anche indicare le regole relative ai termini che devono essere rispettati e, in particolare, deve rappresentare in modo chiaro gli effetti, in caso di mancato pagamento, circa l'attivazione da parte del comune delle procedure per la limitazione, la sospensione e l'eventuale disattivazione della fornitura dell'utenza disalimentabile;
- se la bolletta non viene pagata, il comune invia all'utente, trascorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della bolletta, una comunicazione di costituzione in mora, con raccomandata o PEC. La costituzione in mora deve contenere i riferimenti alla bolletta non pagata e al sollecito bonario, deve indicare la possibilità di chiedere la rateizzazione dell'importo da pagare e il piano di rateizzazione proposto, i canali disponibili per comunicare l'avvenuto pagamento o contestare la costituzione in mora e il termine oltre il quale, se la bolletta risulterà ancora non pagata, il gestore potrà limitare, sospendere o disattivare la fornitura.

Il termine ultimo per il pagamento del debito, indicato nella costituzione in mora, non può essere inferiore a 40 giorni solari calcolati dalla data in cui l'utente ha ricevuto il sollecito bonario. Se entro il termine ultimo il debito non è stato pagato e l'utente non ha aderito al piano di rateizzazione proposto, il gestore utilizza il deposito cauzionale eventualmente versato come pagamento. Se il debito è superiore al deposito cauzionale, trascorsi almeno 40 giorni solari dalla data in cui l'utente moroso ha ricevuto il sollecito bonario, il gestore può attivare le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura applicabili alla tipologia di utenza.

La morosità dà diritto al Comune a sospendere la fornitura o a procedere alla chiusura della presa, senza preavviso e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente stesso;

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura o della chiusura della presa.

Per il ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare, in unica soluzione o ratealmente, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei suoi diritti, nonché il saldo del debito pregresso.

Nel caso di durata della sospensione superiore ad un mese si procederà a quanto previsto dall'art. 41 del presente Regolamento.

## **ART. 39**

### **SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione, per le sole categorie ad uso domestico, procede alla limitazione e, poi, alla sospensione della fornitura provvedendo prima all'installazione di limitatori di flusso e, poi, alla chiusura della presa stradale (pezzo gallo) nei seguenti casi:

1. manomissione dolosa dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, ai sensi dell'art. 44 del presente regolamento, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 41;
2. qualora l'Amministrazione non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento;
3. qualora non risulti pagata la fattura dei consumi (*vedi art. 38*) relativa alle annualità pregresse, fermo restando l'immediato recupero dei crediti maturati, una volta decorso il tempo stabilito dall'avviso-sollecito per il pagamento, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 40;
4. qualora l'utente non consenta l'accesso all'abitazione o ad altri locali per l'effettuazione delle operazioni di controllo al personale dell'Amministrazione, o a quello delle strutture tecniche appositamente incaricate, o per l'effettuazione della lettura dei consumi;
5. a richiesta dell'utente ovvero degli aventi titolo;

L'Amministrazione ha l'obbligo di dare all'utente un preavviso di 7 giorni prima dell'installazione del limitatore di flusso.

Trascorsi inutilmente ulteriori 30 giorni dall'installazione del limitatore di flusso, in caso di perdurante morosità, l'Amministrazione provvederà, senza ulteriore preavviso, a sospendere la fornitura.

L'Amministrazione, per le categorie diverse da quelle ad uso domestico procederà direttamente alla sospensione della fornitura, senza preventiva installazione dei limitatori di flusso, con un preavviso all'utente di 20 giorni.

L'Amministrazione addebiterà all'utente le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora previsti all'art. 38 del presente Regolamento.

Le utenze domestiche residenti titolari di bonus acqua e le utenze con uso pubblico non disalimentabile non possono essere sospese o disattivate.

#### **ART. 40**

##### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Amministrazione comunica, con preavviso di 30 giorni all'utente o agli aventi causa, la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all'autorità giudiziaria, qualora per morosità dell'utente, per accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione o per gli altri motivi previsti, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua da oltre 30 giorni.

Il contratto potrà essere risolto, inoltre, per:

1. dichiarazione di inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
2. distruzione dell'immobile;
3. uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto;
4. sub-fornitura del servizio;
5. revoca dell'autorizzazione allo scarico;
6. accertata ripetuta manomissione di sigilli e di apparecchi di misurazione di cui all'art. 43;
7. cessazione completa dell'esercizio o industria;
8. quando si stipuli uno o più nuovi contratti per il medesimo fabbricato.

Nei casi di risoluzione del contratto l'utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese dovute per i servizi erogati. Per il pagamento delle somme dovute, l'Amministrazione potrà utilizzare, a titolo di conguaglio, l'eventuale deposito cauzionale versato dall'utente.

L'utente moroso non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

#### **ART. 41**

##### **RISOLUZIONI DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI**

La fornitura s'intende revocata senza intervento di atto alcuno da parte del Comune quando per morosità dell'utente sia stata sospesa e/o ridotta l'erogazione dell'acqua e tale sospensione e/o riduzione dura da oltre 30 giorni.

Nel caso il contatore sia posto all'interno dell'immobile, precludendo così al personale addetto la possibilità di installare riduttori di flusso o di provvedere alla chiusura per mora, l'utente è tenuto, comunque, a pagare il diritto di chiusura e ripristino trascorsi 90 giorni dall'emissione della fattura; Si intende pure analogamente revocata la fornitura nei casi in cui l'utente non paghi altri oneri posti a suo carico oppure non adempia ad obblighi previsti dal presente Regolamento.

La revoca della fornitura equivale a rescissione del contratto per causa dell'utente.

La richiesta di ripristino della fornitura non potrà pertanto essere accettata e l'ex-utente dovrà attivare ex novo, l'iter amministrativo di cui all'art. 14 del presente regolamento e provvedere al pagamento di tutte le spese sostenute dall'Ente.

#### **ART. 42**

##### **DISTACCO**

Il provvedimento di sospensione o di distacco delle utenze:

- in caso di morosità sarà adottato dal responsabile del Settore Finanziario;



- in caso di problematiche tecniche sarà adottato dal Responsabile del Settore Tecnico.  
In ogni caso sarà eseguito da personale individuato dal Settore Tecnico avendo cura di verbalizzare l'intervento.

#### **ART. 43 PROPRIETA' DELLE CONDOTTE**

Le condotte stradali e le derivazioni anche se costruite a spese degli utenti fino al contatore compreso, appartengono al Comune con l'obbligo della manutenzione.  
Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste dopo del contatore.

#### **ART. 44 MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE**

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni fino alla presa stradale compresa (pezzo gallo) spettano esclusivamente al Comune e saranno eseguite a cura degli addetti comunali o da imprese a ciò autorizzate.  
Si precisa che tutti gli interventi manutentivi nei tratti di condotta che attraversano le proprietà private (cortili, vialetti, terreni, etc.) sono ad esclusivo carico della Ditta proprietaria e/o del condominio.

#### **ART. 45 MANOMISSIONI DEI CONTATORI**

La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore, danno luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, ed alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.  
L'utente ha l'obbligo di segnalare al Comune guasti o mal funzionamenti del contatore.  
La mancata denuncia da parte dell'utente di guasti o mancata sigillatura porterà all'applicazione di una sanzione amministrativa pari a €250,00, oltre alle altre conseguenze previste nel presente regolamento.  
Nei casi di manomissione del contatore il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

#### **ART. 46 IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE**

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato dal Comune in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, sulla base di opportune valutazioni tecniche senza pregiudizio per ricorso ad eventuali azioni giudiziarie e richiesta di pagamento danni.

#### **ART. 47 VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE**

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, può chiedere al Comune di disporre gli opportuni accertamenti, previa richiesta scritta.  
L'utente o persona da questi delegato sarà invitato ad assistere alle verifiche in argomento.  
Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.  
Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il Comune richiede il pagamento delle spese sostenute.

#### **ART. 48 GUASTI E DANNI AI CONTATORI**

L'utente deve provvedere a proteggere dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa, ed in tal senso è quindi anche responsabile dei danni da allagamento e conseguenti riparazioni sia alla sua proprietà che alla proprietà di terzi.

Nel caso di guasti e danni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune.  
In caso di mancata comunicazione il Comune provvederà ad addebitare all'utente i quantitativi di acqua andati dispersi e non registrati dal contatore (rotture prima del contatore) che verranno quantificati in base al consumo dell'anno precedente, ove ciò non fosse possibile, il consumo per tale periodo verrà stabilito prendendo in esame la famiglia simile, con gli stessi componenti ad importo più alto.  
Nessun abbuono sul consumo è ammesso per dispersioni causate dal gelo, da manomissioni o guasti.

#### **ART. 49**

##### **RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE**

Il cambio dei contatori mal funzionanti o fermi sarà effettuato dal personale del Comune.  
All'atto della rimozione e della sostituzione del contatore viene redatto apposito verbale dagli incaricati del Comune.  
Tale verbale deve indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.  
Una copia del verbale è consegnata all'utente se dallo stesso richiesta e controfirmata.

#### **ART. 50**

##### **RESPONSABILITA' PER ALLAGAMENTI, ROTTURE E DANNEGGIAMENTI DI CONDUITTURE E APPARECCHI COSTITUENTI L'IMPIANTO**

Il Comune è responsabile esclusivamente per allagamenti, rotture e danneggiamenti delle parti di impianto ricadenti su proprietà comunale.  
Per i tratti di condotta e per gli impianti insistenti su proprietà privata la responsabilità è a totale carico dell'utente, ivi comprese quelle per danni provocati alla proprietà di terzi e le spese di riparazioni degli impianti.  
Le conseguenti riparazioni o sostituzioni, nonché la rifusione dei danni provocati a terzi, sono a carico dello stesso.

#### **ART. 51**

##### **INTERVENTI DEL COMUNE PER RAGIONI DELL'UTENZA**

Qualora, a richiesta dell'utente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell'impianto, l'utente è tenuto, per ogni intervento, al rimborso delle spese che il Comune deve sostenere.

#### **ART. 52**

##### **PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'**

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.  
Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo del contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.  
Esclusivamente per i contatori collocati negli appositi vani comunali a servizio delle utenze ai confini del centro urbano, in caso di perdite che si dovessero verificare dopo il contatore, il consumo dell'acqua, per il periodo compreso tra l'ultima lettura rilevata e la data di segnalazione della perdita sarà calcolato riducendo il consumo rilevato alla data della segnalazione della perdita del 20%, o in casi particolari sulla base di opportune valutazioni tecniche senza pregiudizio per ricorso ad eventuali azioni giudiziarie e richiesta di pagamento danni.

#### **ART. 53**

##### **INTERRUZIONI DI SERVIZIO**

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso dovute a causa di forza maggiore quali:

1. carenze idriche;
2. diminuzione di pressione;
3. impellenti necessità di lavori.

Pertanto le utenze, che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio, devono provvedere

all'installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui al successivo art. 55.  
Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza idrica il Comune avrà la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

#### **ART. 54** **IMPIANTO DI POMPAGGIO**

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Eventuali abusi verranno perseguiti a norma di legge e graverà sul trasgressore il ripristino della situazione preesistente ed il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

#### **ART. 55** **SERBATOI**

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, gli utenti dovranno presentare richiesta scritta al Comune con la descrizione delle caratteristiche dell'impianto.

I serbatoi di stoccaggio a servizio degli utenti non potranno avere capacità eccessive, tali da comportare risentimento al regolare ed uniforme approvvigionamento delle altre utenze, pertanto non potranno contenere una quantità di acqua superiore ai 500 (cinquecento) litri ad utenza.

Nel caso in cui siano presenti accumuli superiori a dette quantità, l'utente è tenuto ad interrompere il flusso idrico non appena raggiunto tale volume.

In caso di inosservanza si procederà alla sospensione della fornitura.

Pur non garantendo la potabilità dell'acqua erogata dai serbatoi si prescrive in particolare:

1. che la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento;
2. che la tubazione di adduzione dell'acqua sversi nel serbatoio dall'alto, cioè uno zampillo libero e che l'estremità del tubo di arrivo si trovi almeno 15 (quindici) centimetri più alta del bordo superiore della vasca o serbatoio sottostante;
3. la anzidetta tubazione di adduzione potrà anche essere provvista di valvola di efflusso e galleggiante.

Inoltre il serbatoio dovrà essere provvisto di troppo pieno o sfioratore tale da impedire con sicurezza che il livello dell'invaso d'acqua nel serbatoio possa raggiungere l'orifizio della valvola a galleggiante.

Il tubo di troppo pieno o sfioratore dovrà avere una sezione almeno tre volte superiore a quella del tubo che porta l'acqua al serbatoio.

Il Comune si riserva la possibilità di controllare la regolarità dell'installazione dei serbatoi e di disporre, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra, la messa in regola o l'asportazione.

#### **ART. 56** **VIGILANZA**

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti, o dai dipendenti della ditta incaricata, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.

I dipendenti hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utenza.

Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

#### **ART. 57**

#### **INFRAZIONI**

La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente regolamento, o delle altre condizioni accettate nel contratto di utenza, dà diritto all'Ente gestore di sospendere l'erogazione dell'acqua e di esigere il pagamento di una penale variabile da un minimo di €150,00 ad un massimo di €500,00 da applicarsi su proposta dell'Ufficio Tecnico senza intervento del Magistrato, oltre il rimborso di eventuali spese per danni.

Nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua, derivazioni abusive, manomissioni o danni comunque prodotte alle condutture, agli impianti, ai contatori compresi, oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi contro l'utente, la penale di cui al precedente comma non sarà mai inferiore ad €300,00 ed il Comune, avrà senz'altro la facoltà di revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art. 41.

Quando l'utente non paghi la penalità applicatagli e non adempia alle prescrizioni dettate dal Comune, ovvero sia recidivo, il Comune potrà sospendere la somministrazione dell'acqua e revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art. 41.

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento, sono constatate dagli Agenti del Comune con regolare verbale di cui una copia è consegnata all'utente.

Ogni infrazione dà al Comune l'insindacabile diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

#### **ART. 58**

#### **VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA**

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Organo competente, le disposizioni del presente regolamento, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune, dandone eventuale comunicazione all'utente in caso di necessità.

#### **ART. 59**

#### **TASSE ED IMPOSTE**

Qualunque tassa che venisse imposta sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

#### **ART. 60**

#### **APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE**

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nonché le norme di legge previste dal codice civile in materia di contratti di somministrazione.

Si intenderanno recepite automaticamente le disposizioni legislative emanande in materia.

#### **ART. 61**

#### **OBBLIGATORIETA'**

Tutti gli utenti preesistenti alla entrata in vigore del presente Regolamento sono tenuti ad uniformarsi immediatamente.

Il presente Regolamento abroga tutte le norme regolamentari incompatibili in materia emanate precedentemente, è obbligatorio ed efficace nei confronti di chiunque.

Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione in essere che s'intende automaticamente adeguato, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Tutti coloro i quali non intendano proseguire il rapporto di fornitura, dovranno presentare formale richiesta di disdetta entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento.

L'ente si riserva di effettuare accertamenti e variazioni d'ufficio.

#### **ART. 62**

#### **NORME TRANSITORIE**

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data in cui sarà esecutiva la delibera di approvazione.